

**REGOLAMENTO ACUSTICO  
COMUNE DI SAN VITO LO CAPO  
I N D I C E**

**PREMESSA**

**TITOLO I**

**PRINCIPI GENERALI**

Art.1 Oggetto del regolamento

Art.2 Definizioni

Art. 3 Competenze del Comune

Art.4 Tutela del territorio ed esclusioni

Art.5 Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica

**TITOLO II**

**DOCUMENTAZIONE ACUSTICA**

Art.6 Definizioni

Art.7 Documentazione di previsione d'impatto acustico (DOIMA)

Art.8 Documentazione previsionale di clima acustico (DPCA)

Art.9 Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici  
- Progettazione Acustica (P.A.) e collaudo Acustico Finale (C.A.)

**TITOLO III**

**EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE**

Articolo 10 Risanamento e pianificazione

Articolo 11 Nuove infrastrutture

Articolo 12 Interventi edilizi entro le fasce di pertinenza acustica

Articolo 13 Limiti e fasce di pertinenza acustica

Articolo 14 Emissioni sonore dei veicoli a motore

**TITOLO IV**

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI**

Art. 15 Campo di applicazione/ definizioni

Art. 16 Valori limite attività rumorosa

Art. 17 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più soggetti disturbanti

Art. 18 Attività a grande impatto acustico

Art. 19 Utilizzo di apparecchi ed impianti musicali in esercizi pubblici e circoli  
privati/discoteche

Art. 20 Locali con musica dotati di impianto elettroacustico, di intrattenimento  
danzante e di pubblico spettacolosi sensi del DPCM n. 215/99 e successive  
modificazioni.

Art. 21 Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta  
rifiuti, area mercato

Art.22 Tutela delle spiagge

## **TITOLO V**

### **CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

Art. 23 Campo di applicazione

Art. 24 Autorizzazioni in deroga

Art. 25 Limiti di immissione sonora per deroghe cantieri temporanei

Art. 26 Cantieri edili - orari e relative fasce di pertinenza

Art. 27 Emergenze

## **TITOLO VI**

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

Art. 28 Definizione di attività rumorosa temporanea

Art. 29 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporalità

Art. 30 Attività rumorose temporanee per manifestazioni all'aperto e non, in luogo pubblico, feste popolari - deroghe

30.1 - *Campo applicazione*

30.2 - *Orario attività rumorose temporanee*

30.3 - *autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti della zonizzazione acustica - Documentazione da esibire per attività rumorose temporanee*

Art. 31 Spettacoli pirotecnici

Art. 32 Disposizioni residuali

## **TITOLO VII**

### **CONTROLLI - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Art. 33 Controlli

33.1- *Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche*

33.2 - *Controlli della regolarità dei locali con musica e/o attività rumorose*

Art. 34 Sanzioni ed ordinanze

Art. 35 Disposizioni transitorie e finali

## PREMESSA

- Visto il DPCM del 1° marzo 1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”*, in particolare art.1 comma4;
- Vista la circolare dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente del 20 agosto 1991 dove viene recepito il DPCM del 1° Marzo 1991;
- Vista la Legge Quadro sull' Inquinamento Acustico del 26 ottobre 1995 N°447 in particolare gli artt.6,8 e 10,11;
- Visto il DPCM del 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”* in particolare gli artt. 1,4 e 5;
- Visto il D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 *“Determinazione dei Requisiti passivi degli edifici”* e relativa norma UNI 8270;
- Visto il decreto del Ministero dell' Ambiente 16 marzo 1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*;
- Visto il DPCM del 31 marzo 1998 *“Requisiti per l'esercizio della figura del tecnico competente in acustica”*;
- Visto il DPCM del 16 aprile 1999 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”* modificato dall'art.7 della legge del 31 luglio 2002;
- Visto il D. Lgs. del 4 settembre 2002 n.262, *“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”*;
- Vista la circolare del Ministero del Territorio e Ambiente del 6 settembre 2004 *“Inquinamento acustico: criteri differenziale e applicabilità dei valori limite”*.
- Visto il Decreto Ministeriale del 31/01/2005 *“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”*;
- Visto il D.A. Regione Sicilia n° 267 del 10/12/2007, che definisce i requisiti con i quali vengono individuati i *“Tecnici Competenti in acustica ai sensi dell'art.2 della L.447/95”*,
- Visto il D.A. Regione Sicilia n°196 del 11/09/07 *“Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni”* parte 3;
- Visto il D.Lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 *“Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine”* pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010 – Supplemento ordinario n. 36;
- Visto il DPR 227/2011 all. B *Documentazione acustica semplificativa*, viene illustrato il seguente *Regolamento acustico della città di San Vito Lo Capo*.
- ordinanze del sig. Sindaco per le stagioni estive 2015, 2016, 2017;
- Decreto Ministeriale Ministero Dell'ambiente Del 24 Dicembre 2015 - Gazzetta Ufficiale del 21/01/2016 n.16. *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica Amministrazione...”*;
- Visto il D.Lgs n. 42 del 17 febbraio 2017 *“Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art.19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), e h) della Legge 30 ottobre 2014, n.161”*.

Ciò premesso, si enunciano i seguenti articoli del Regolamento acustico del Comune di San Vito Lo Capo.

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### Art.1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, nr. 447: "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d'attuazione, del D.P.C.M. 05/12/1997 "*Determinazione dei requisiti passivi degli edifici*", e del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*".

I rilievi fonometrici dovranno essere effettuati da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto ai sensi dell'art.2 comma 7 della legge n.447 del 26/10/1995, e del D.lgs. 42/2017, capo IV, artt. 20, 21 e 22, allegati 1 e 2, nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ENTECA.

2. **Fino alla Approvazione del Consiglio Comunale del Piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art.6, comma 1 lettera a) della legge 26/10/1995 n.447 e del D.A. R.S. n°196 del 11/09/07, vale un regime transitorio ai sensi dell'art.8 comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997, e dell'art. 15 della Legge 447/95, durante il quale vengono applicati, per le sorgenti sonore fisse, i limiti di accettabilità di cui all'art.6 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991 per gli ambienti esterni, e i limiti differenziali di cui all'art.6 comma 2 e art. 2 comma 2, negli ambienti abitativi. I suddetti limiti acustici in ambiente esterno sono descritti nell'ART.16.**

3. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le fonti di rumore che provocano disturbo come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

### Art.2

#### Definizioni

1. Si definiscono:

a) *attività rumorosa*: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) *attività rumorosa a carattere temporaneo*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;

c) *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) *valori limite assoluti di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) *valori limite di accettabilità/immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:

- *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- *valori limite differenziali o limiti differenziali* determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

g) *classificazione o zonizzazione acustica*: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

h) *impatto acustico*: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

**IL DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017 , n. 42** *“Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a) , b) , c) , d) , e) , f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.”* ha ulteriormente introdotto i concetti di:

d-bis) *sorgente sonora specifica*: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

i) *valore di attenzione*: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.

h-bis) *valore limite di immissione specifico*: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge (17/02/2017), qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente.

In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.

**2.** Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di San Vito Lo Capo è stato suddiviso in zone corrispondenti alle classificazioni, così definite all'art.2, art.3 ed art.7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*, e con riferimento alle indicazioni delle *“Linee guida per la classificazione acustica del territorio dei comuni”* allegate ad D.A. Regione Sicilia n°196 del 11/09/07.

**3.** Classi di destinazione d'uso del territorio

I) **Aree particolarmente protette** - Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

II) **Aree destinate ad uso prevalentemente Residenziale**. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività industriali e artigianali.

III) **Aree di tipo misto**. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

IV) **Aree di intensa attività umana**. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenze di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

V) **Aree prevalentemente industriali**. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

VI) **Aree esclusivamente industriali**. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

### Art. 3

#### Competenze del Comune.

Le competenze del Comune sono quelle definite **dall'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447**, come di seguito enunciato:

- a) La classificazione acustica del territorio comunale;
- b) L'adozione dei piani di risanamento acustico;
- c) L'individuazione di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
- d) Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della classificazione acustica del territorio e del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale;
- e) L'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- f) La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, e successive modificazioni;
- g) I controlli amministrativi sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- h) Il controllo della corrispondenza alla normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico dei contenuti della documentazione prodotta nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale;
- i) L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 della L. 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

#### **Art.4**

#### **Tutela del territorio ed esclusioni**

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico è esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica redatta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della L. 447/95 e costituita da n. 7 Tavole planimetriche su carta tecnica regionale CTR comprendenti l'intero territorio comunale:

#### **Art.5**

#### **Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica**

La Zonizzazione Acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale).

Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di approvazione di varianti al PRG, la Zonizzazione acustica è contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica è automaticamente aggiornata se sono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio

### **TITOLO II**

### **DOCUMENTAZIONE ACUSTICA**

#### **Art.6**

#### **Definizioni.**

#### **Documentazione di verifica della normativa sull'inquinamento acustico.**

1. Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Documentazione di impatto acustico (DO.IM.A.);
- b) Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.);
- c) Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici (ovvero progettazione acustica, P.A.) e collaudo acustico (C.A.).

2. La DOIMA e la DPCA, devono essere redatte e sottoscritte da tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto ai sensi dell'art.2 comma 7 della legge n.447 del 26/10/1995, e ai sensi del D.lgs. 42/2017, capo IV, artt. 20, 21 e 22, allegati 1 e 2, nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ENTECA.

La Valutazione previsionale e Relazione conclusiva di rispetto dei Requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 05/12/1997 devono essere redatte da tecnici abilitati iscritti in albo professionale; la verifica strumentale con misurazioni fonometriche dei requisiti acustici passivi ai sensi DPCM 5/12/1997 in opera dovrà essere condotta

esclusivamente da Tecnici Competenti in Acustica iscritti all'elenco nazionale ENTECA ai sensi del D.lgs. 42/2017, capo IV, artt. 21 e 22, e allegati 1 e 2.

La **DO.IM.A.** e la **D.P.C.A.**, secondo quanto introdotto dall'art.12 comma c del D.lgs. 42/2017 (Modifiche all'art.8 della Legge 447/95), dovranno essere rese " *con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445*"

## **Art.7**

### **Documentazione d'impatto acustico (DOIMA).**

La documentazione d'impatto acustico (DOIMA) va prodotta per nuovi impianti, attività, progetti e/o infrastrutture volti alla realizzazione, alla modifica (anche di orario) o al potenziamento delle opere di cui all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, destinate agli utilizzi sotto elencati e preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività:

- a. aeroporti, avio-superfici, eliporti;
- b. strade tipo: A, B, C, D, E, F così classificate dal DL n. 285 del 30.04.02;
- c. ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
- d. strutture adibite ad attività produttive;
- e. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- f. circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
- g. pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi;
- h. discoteche;
- i. strutture adibite ad attività sportive o ricreative.

#### **Contenuto della DOIMA.**

1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché l'indicazione dei loro dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;
4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
5. planimetria generale orientata ed aggiornata dell'area di studio, in scala adeguata (almeno 1:2000). Nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro e delle principali sorgenti sonore presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti con l'opera o attività, con l'identificazione degli edifici e del loro uso, dei



ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera o attività stessa e le rispettive quote altimetriche;

6. indicazione della classificazione acustica dell'area di studio ai sensi dell'art. 6 della legge n. 447/1995. Nel caso non sia ancora stata approvata la suddetta classificazione acustica e sia approvata formalmente la suddivisione del territorio ai sensi degli artt. 2 o 6 del D.P.C.M. 1/3/1991, si fa riferimento a quest'ultimo disposto normativo. Se non si ricade nelle condizioni precedenti occorre ipotizzare la classificazione acustica dell'area di studio secondo quanto previsto dal D.A. Regione Sicilia n°196 del 11/09/07 "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni";

7. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio secondo le modalità e le procedure definite nei criteri di cui DM 16/03/98;

8. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di massima criticità del livello differenziale (massima emissione delle nuove sorgenti e minimo rumore residuo);

9. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;

10. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla legge n. 447/95 e dai relativi decreti attuativi. La descrizione è supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

11. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione) ;

12. descrizione degli eventuali ulteriori interventi di mitigazione adottabili qualora, in fase di verifica, emergesse il superamento dei limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico;

13. eventuale programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente dopo la realizzazione di quanto in progetto;

14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7, e dell'iscrizione all'ELENCO Nazionale ENTECA.

### *Contenuti degli elaborati cartografici:*

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) mappe acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

### *Semplificazione*

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati precedentemente a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione di cui sopra.

### *Casi particolari*

Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi verrà svolta, il Comune rilascia provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.

### *Modifiche*

Le licenze, i permessi o i provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle opere o attività indicate prima, sono adottati previo accertamento della conformità dell'opera o attività medesima sotto il profilo acustico. Qualunque potenziamento o modifica della situazione di fatto rappresentata nella documentazione di impatto acustico che determini un aggravamento delle condizioni sonore dei luoghi limitrofi costituisce presupposto per l'aggiornamento della documentazione di impatto, oppure risanamento dell'opera o attività, oppure giusto motivo di revoca del provvedimento autorizzativo. Quanto sopra deve essere opportunamente precisato nel provvedimento stesso.

### *Verifiche*

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici e dell'incremento del livello di rumore ambientale derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'attività rumorosa richiedere l'esecuzione di un controllo strumentale, da eseguirsi in fase di funzionamento dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzato a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge.

La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all'ARPA.

La DOIMA, sottoscritta dal richiedente e da un Tecnico competente in acustica ambientale, va prodotta contestualmente:

- alla presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di costruire, alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività od altro titolo abilitativo equivalente in conformità alla normativa di settore;
- alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità di opere edilizie o di altro provvedimento comunale che abilita all'uso delle strutture edilizie.

Qualora per l'esercizio di attività rumorose non sia previsto o prescritto alcun titolo abilitativo e/o denuncia di inizio attività, il titolare dell'attività è comunque tenuto a depositare presso l'ufficio competente la documentazione d'impatto acustico.

La documentazione di impatto accerta preventivamente se le attività elencate alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, del presente articolo, in via di realizzazione, sono compatibili acusticamente con il contesto ambientale esistente, al fine di evitare che dette attività o infrastrutture diano luogo a rumori superiori ai limiti di legge e all'interno dei valori di qualità previsti per la classe acustica di destinazione.

Con riferimento alle sole attività di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/95 per le quali sia previsto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, il richiedente, in conformità alle disposizioni di cui al comma 6 della predetta legge, dovrà acquisire preventivamente il nulla-osta acustico qualora con la DOIMA si evidenzi un potenziale superamento dei valori limite di emissione e di immissione (sia assoluti che differenziali) e si prevedano delle opere di mitigazione. Sarà cura del richiedente depositare per tempo la DOIMA presso l'ufficio comunale competente ai fini del rilascio del nullaosta acustico.

Limitatamente alle attività di cui alla lettera g, comma 1 del presente articolo, qualora il pubblico esercizio non abbia impianti e/o macchinari rumorosi, è richiesta la presentazione di un'autocertificazione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in sostituzione alla DOIMA.

## **Art.8**

### **Documentazione previsionale di clima acustico (DPCA).**

La valutazione previsionale di clima acustico (DPCA) viene richiesta in fase di progettazione delle opere di cui all'art. 8 comma 3 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, di seguito riportate:

- *piani urbanistici;*
- *scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi pubblici urbani ed extraurbani;*
- *insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è d'obbligo la presentazione della DOIMA e richiamate all'Art. 7 del presente regolamento.*

La documentazione previsionale del clima acustico accerta preventivamente se i livelli sonori presenti (o previsti) in un determinato ambito territoriale sono compatibili con gli insediamenti sensibili al rumore (scuole, ospedali, parchi e abitazioni) in via di realizzazione, ampliamento e/o esistenti, al fine di scongiurare che gli stessi vengano edificati in ambienti inadeguati dal punto di vista acustico, senza le opportune opere di mitigazione e/o isolamento acustico.

La DPCA dovrà essere redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale secondo i punti di seguito elencati, e prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del relativo permesso di costruire o altro titolo abilitativo all'edificazione.

## **Contenuto della D.P.C.A.**

La relazione previsionale di clima acustico deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto, della sua ubicazione e del contesto in cui viene inserito;
2. documentazione concernente la particolare cura posta nell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché la distribuzione funzionale degli ambienti all'interno di ciascun edificio, nel caso di insediamenti complessi, al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno;
3. planimetria generale dell'area di ricognizione, orientata e aggiornata, in scala adeguata (almeno 1:2000) in cui sia indicata l'esatta ubicazione dell'insediamento in progetto, il suo perimetro e l'ubicazione delle sorgenti sonore che hanno effetti non trascurabili sull'insediamento stesso, con l'indicazione delle relative quote altimetriche;
4. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di ricognizione e del territorio limitrofo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 447/1995, Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione acustica definitiva il proponente dovrà ipotizzare le classi acustiche attribuibili all'area destinata all'insediamento e al territorio limitrofo, seguendo le indicazioni del D.A. Regione Sicilia n°196 del 11/09/07 "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni";
5. elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione (tipologia, orari di funzionamento, ecc.);
6. quantificazione dei livelli assoluti di immissione per il periodo diurno e notturno (LAeqTR) esistenti ai confini e all'interno dell'area destinata all'insediamento in progetto. Nel caso in cui il contributo delle infrastrutture dei trasporti non sia trascurabile tale quantificazione deve essere effettuata separatamente per le infrastrutture stesse e per le rimanenti sorgenti sonore. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche ed evidenziare eventuali variazioni di livello sonoro superiori a 3dB(A);
7. ove la variabilità nel tempo o le peculiari caratteristiche del rumore rendano il solo livello assoluto di immissione non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, dovranno essere forniti i valori di altri descrittori, quali i Livelli equivalenti ponderati A orari (time history), i livelli percentili LN (preferibilmente L95), le descrizioni statistiche dei livelli, l'analisi in frequenza;
8. calcolo previsionale del livello differenziale diurno e notturno, all'interno o in facciata dell'insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto del valore limite differenziale; la previsione è effettuata, qualora nell'area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, nelle condizioni di potenziale massima criticità (massima emissione della sorgente e minimo rumore residuo) esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;
9. indicazione delle eventuali modifiche dei percorsi e delle variazioni dei flussi di traffico generate dall'insediamento in progetto;
10. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti secondo le indicazioni riportate nella tabella 1 allegata;
11. verifica dei requisiti acustici passivi dell'insediamento secondo il DPCM 5 -12-1997 con i livelli di rumore esistenti;

12. descrizione degli interventi di mitigazione da realizzare per rendere compatibile il clima acustico dell'insediamento in progetto e quantificazione dei benefici previsti;
13. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7, e artt. 20,21,22 allegati 1 e 2 del D.lgs. n.42 2017.

*Contenuti degli elaborati cartografici:*

- a) Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) Caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- e) Mappe acustiche negli scenari ante e post, attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.

## **Semplificazione**

La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dalle sorgenti sonore e delle attività rumorose presenti nell'area di ricognizione, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo precedente, a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo definito sopra.

## **Verifiche**

Nel caso in cui per ottenere la compatibilità acustica dell'insediamento in progetto sia necessaria la realizzazione di interventi di mitigazione, tenuto conto della rilevanza degli effetti acustici subiti dall'insediamento in progetto e del grado di incertezza nelle previsioni di riduzione dei livelli sonori derivanti da tali interventi, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere l'esecuzione di un controllo strumentale di verifica dopo che gli interventi di mitigazione sono stati realizzati ed eventualmente imporre ulteriori interventi o limitazioni all'esercizio.

## **Valutazione di compatibilità**

*Il Comune verifica la compatibilità acustica dell'insediamento in progetto anche avvalendosi del supporto dell'ARPA Sicilia o di tecnici competenti in acustica iscritti all'Elenco Nazionale ENTECA.*

Essa utilizzerà i dati raccolti per mantenere aggiornato e contribuire alla stesura dello Stato dell'Ambiente per tutto il territorio di competenza.

L'assenza della D.P.C.A. quando occorrente, è causa di impedimento al rilascio del permesso di costruire o di inefficacia delle Denunce di Inizio Attività (D.I.A.) per carenza di documentazione essenziale.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla destinazione d'uso dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti (limitazioni all'esercizio).

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti assoluti di zona di cui agli artt.2 e 3 del D.P.C.M. 14/11/1997, e del criterio differenziale di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14/11/1997 .

### **Art.9**

#### **Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici DPCM 5/12/1997**

##### **1.Progettazione Acustica (P.A.)**

Contestualmente all'istanza di intervento edilizio dovrà essere prodotta la Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici [o progettazione acustica (P.A.)], redatta da un Tecnico abilitato, che costituisce la documentazione acustica preliminare della struttura edilizia e dei suoi impianti ed è finalizzata alla verifica che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici indicati dalle normative vigenti e/o fissati in tutela dal regolamento edilizio comunale per la realizzazione di ambienti abitativi, di nuova costruzione o di ristrutturazione totale, come definiti dall'art.2 del DPCM 05/12/97.

##### **2.Contenuti della P.A.**

La Valutazione Previsionale del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici di cui al DPCM 5 12 1997, comprenderà lo studio dell'isolamento della facciata dell'edificio in funzione della destinazione d'uso, il calcolo del potere fonoisolante degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d'aria verso l'esterno, delle strutture divisorie esterne verticali con o senza serramento, la scomposizione dell'edificio in singole unità da adeguare autonomamente ai limiti fissati dal DPCM 5 .12. 97 al fine di ridurre eventuali elevati livelli sonori provenienti da unità contigue; il calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, il calcolo dell'isolamento al calpestio, la limitazione del rumore idraulico ed impiantistico.

Tutti questi dati previsionali sono da confrontare con i valori limite previsti dal DPCM 5 dicembre 1997.

Il calcolo previsionale dovrà tenere conto delle perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo di previsione, sottolineando eventuali scelte procedurali.

E' facoltà del Tecnico effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei ad essere paragonati, o sulla base di modelli fondati sul solo calcolo o su misurazioni di laboratorio. In ogni caso il Tecnico dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

### **3.Contenuti del Collaudo Acustico Finale (C.A.)**

La Relazione conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici o collaudo acustico (C.A.) costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali, corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale, circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera, con relativo collaudo acustico o certificato acustico globale redatto da un Tecnico Competente in Acustica, che dovrà effettuare tutte le misurazioni di verifica dei paramenti richiesti dal DPCM 5/12/1997. Tale documento è richiesto ai fini del rilascio dell'agibilità e abitabilità degli edifici per le varie tipologie edilizie, di seguito elencate secondo la tabella A del D.P.C.M. 5/12/1997:

- *Categoria A:* edifici adibiti a residenze e assimilabili;
- *Categoria B:* edifici adibiti a uffici e assimilabili;
- *Categoria C:* edifici adibiti a alberghi pensioni e attività assimilabili;
- *Categoria D:* edifici adibiti a ospedali cliniche case di cura e assimilabili;
- *Categoria E:* edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili;
- *Categoria F:* edifici adibiti ad attività ricreative e di culto e assimilabili;
- *Categoria G:* edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili.

## **TITOLO III EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE Articolo 10.**

### **Risanamento e pianificazione.**

Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "*Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*".

### **Articolo 11.**

#### **Nuove infrastrutture**

Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142. Gli strumenti di attuazione del P.R.G. devono includere una documentazione di impatto acustico previsionale della nuova viabilità da essi prevista, con l'indicazione di eventuali opere di mitigazione, atta a verificare il rispetto dei limiti indicati dal D.P.R. 30/3/04 n. 142.

### **Articolo 12**

#### **Interventi edilizi entro le fasce di pertinenza acustica**

In caso di nuove realizzazioni edilizie all'interno delle fasce di pertinenza acustica indicate dal D.P.R. n. 142 del 2004 di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Documentazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'articolo 9 del presente regolamento (vedi Art. 8 D.P.R. N. 142/04).

### **Articolo 13.**

#### **Limiti e fasce di pertinenza acustica.**

Il Piano di Classificazione acustica rappresenta graficamente le varie fasce di rispetto ed i limiti vigenti richiesti dal D.P.R. N. 142/04 a seconda che l'infrastruttura sia esistente o meno; in particolare si precisa che i limiti di rumorosità per le infrastrutture stradali tipo "E" ed "F" (strade urbane e locali), all'interno della rispettiva fascia di pertinenza di 30 metri, coincidono con il limite massimo di immissione della classe acustica del territorio all'interno della quale insiste la stessa infrastruttura.

### **Articolo 14.**

#### **Emissioni sonore dei veicoli a motore.**

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

## **TITOLO IV**

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI**

### **Articolo 15.**

#### **Campo di applicazione/definizioni.**

Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) *attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);*
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici, attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

### **Art. 16.**

#### **Valori limite attività rumorosa.**

#### **1.Ambiente esterno.**

##### **1.A limiti in assenza di zonizzazione acustica.**

Fino alla Approvazione del Consiglio Comunale del Piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art.6, comma 1 lettera a) della legge 26/10/1995 n.447 e



del D.A. R.S. n°196 del 11/09/07, vale un regime transitorio ai sensi dell'art.8 comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997, e dell'art. 15 della Legge 447/95, durante il quale vengono applicati, per le sorgenti sonore fisse, i limiti di accettabilità di cui all'art.6 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991 per gli ambienti esterni, e i limiti differenziali di cui all'art.6 comma 2 e art. 2 comma 2, negli ambienti abitativi.

Il suddetto D.P.C.M. è stato recepito dalla Regione Sicilia con la circolare 20 Agosto 1991 n.52126, e prevede i seguenti limiti di accettabilità, legati alle zone urbanistiche del territorio:

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n.1444/68) (*)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n.1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(\*) Zone di cui all'art.2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444.

### 1.B limiti in presenza di zonizzazione acustica.

Con l'adozione dell'approvazione del Piano di Classificazione acustica ai sensi dell'art.6 della Legge 447/95, in ambiente esterno vengono assunti i valori limite di rumorosità determinati alle tabelle B, C e D in allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997, con riferimento alle zone riportate nel piano di classificazione acustica.

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno [dBA]	Limite periodo notturno [dBA]
I) Aree particolarmente protette	45	35
II) Aree prevalentemente residenziali	50	40
III) Aree di tipo misto	55	45
IV) Aree di intensa attività umana	60	50
V) Aree prevalentemente industriali	65	55
VI) Aree esclusivamente industriali	65	65

*Tab. 2 - Valori limite di emissione*

<b>Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Limite periodo diurno [dBA]</b>	<b>Limite periodo notturno [dBA]</b>
I) Aree particolarmente protette	50	40
II) Aree prevalentemente residenziali	55	45
III) Aree di tipo misto	60	50
IV) Aree di intensa attività umana	65	55
V) Aree prevalentemente industriali	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali	70	70

*Tab. 3 - Valori limite assoluti di immissione*

<b>Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Limite periodo diurno [dBA]</b>	<b>Limite periodo notturno [dBA]</b>
I) Aree particolarmente protette	47	37
II) Aree prevalentemente residenziali	52	42
III) Aree di tipo misto	57	47
IV) Aree di intensa attività umana	62	52
V) Aree prevalentemente industriali	67	57

*Tab. 5 - Valori di qualità*

## **2.Ambienti abitativi**

Relativamente gli ambienti abitativi verrà applicato quanto disposto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97 (Criterio differenziale).

### **3.Impianti**

Per gli impianti e servizi a funzionamento continuo e/o discontinuo a servizio dell'edificio definiti all'art. 2 comma 3 e 4 del D.P.C.M. 05.12.97, si applica quanto disposto dallo stesso D.P.C.M. 05/12/97.

#### **Art. 17**

##### **Applicazione del criterio differenziale in presenza di più soggetti disturbanti**

Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, l'Amministrazione adotta specifici provvedimenti volti ad imporre il rispetto dei limiti previsti.

#### **Art. 18**

##### **Attività a grande impatto acustico**

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire in edifici a prevalente destinazione residenziale.

In fase di progettazione, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, di quelle opere o attività a grande impatto acustico, descritte al punto 3.5 delle "Linee Guide per la classificazione in zone acustiche dei comuni" allegate al DA 196/2007, dovrà essere richiesta e redatta la documentazione di impatto acustico (DOIMA), come previsto all'art. 8 comma 2 e comma 4 della L. n. 447/95. Scopo della DOIMA è dimostrare la compatibilità della nuova opera o attività rispetto alla normativa acustica vigente.

Gli esercizi pubblici e circoli privati con impianti o macchinari rumorosi dovranno presentare la DOIMA preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, di ampliamenti, di ristrutturazioni di opere o attività esistenti e comunque in tutti i casi previsti dall'art. 8 L.447/95.

Qualora la titolarità di un pubblico esercizio con impianti o macchinari rumorosi subisca variazioni per sub ingresso (trasferimento di gestione o di proprietà), il nuovo titolare dovrà presentare la documentazione di impatto acustico (DOIMA); nel caso che tale documento sia stato depositato da precedenti gestioni e/o titolari e non siano intervenute variazioni alle condizioni di esercizio, lo stesso mantiene la validità finché non si verifichi una delle modifiche di cui al comma precedente.

Nel caso in cui venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico, documentata da rilievi e/o riscontri tecnici oggettivi prodotti dal soggetto disturbato ovvero in presenza di circostanziate segnalazioni plurime inerenti la medesima fonte di disturbo, fatte salve le esclusioni di cui all'Art 1, verrà predisposto l'avvio di un procedimento amministrativo nel quale sarà richiesto al titolare dell'attività l'effettuazione di misurazioni fonometriche presso il recettore maggiormente esposto e l'elaborazione di una Valutazione di Impatto Acustico anche se l'attività non rientra nell'art.8 L.447/95, con i contenuti della DOIMA.

Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni, saranno predisposte dall'Amministrazione comunale delle verifiche a seguito alle quali potranno essere adottate ulteriori misure di contenimento della rumorosità, a carico dell'ente proprietario del sito a grande impatto acustico.

## Art. 19

### Sonorizzazioni di sottofondo (art.4 DPCM 16/04/1999)

1. L'utilizzo dei seguenti impianti musicali quali:

- TV;
- Radio/lettore CD-MP3 o similari;
- Juke-box;
- Musica di filo-diffusione,

presso i pubblici esercizi e/o nei circoli privati a supporto dell'attività si intende autorizzato fino alle ore 22:00 senza alcuna formalità preventiva, fatte salve le disposizioni contenute nell'art.4 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215, considerando tali impianti per sonorizzazioni di sottofondo non potenzialmente in grado di superare i limiti di cui all'art.2 del D.P.C.M. n.215, nonché a quanto previsto in materia di diritti di autore ed al rispetto dei limiti di rumorosità indicati dal presente regolamento.

2. L'utilizzo delle sorgenti sonore musicali sopra descritte, si intende autorizzato contestualmente con l'esercizio dell'attività, nel rispetto di quanto riportato al comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso di protrazione dell'emissione sonora oltre le ore 22:00, anche per questi impianti di sonorizzazione di sottofondo dovrà essere presentata documentazione tecnica di impatto acustico (DOIMA) ai sensi dell'art.7 del presente regolamento.

## Art. 20

### Locali con musica dotati di impianto elettroacustico, e/o di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo ai sensi dell'art.5 del DPCM n. 215 del 16/04/1999 e successive modificazioni.

1. Fermo restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dell'inquinamento acustico, fissati con il D.P.C.M. 14/11/1997, i valori dei livelli massimi di pressione sonora, sono determinati in base agli indici di misura stabiliti dall'art.2 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 e successive modificazioni:

2. All'interno dei locali con intrattenimento musicale, sia al chiuso che all'aperto (di proprietà della ditta o in concessione in aree comunali e demaniali), varranno pertanto i seguenti limiti:

- $L_{ASmax}$  (valore massimo di pressione sonora ponderato in curva "A" con costante di tempo "slow");
- $L_{Acq}$  (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A", con fattore di correzione che tiene conto delle eventuali componenti impulsive KI, quantizzate in 3 Db, delle componenti tonali KT quantizzate 3 Db, delle componenti in bassa frequenza KB, quantizzate in 3 Db, essendo  $L_{Acq} = L_{eq} + KI + KT + KB$ ); tali componenti aggiuntive sono evidenziate da una analisi a terzi di ottave operata con fonometro integratore in classe 1, mediante una spazzolata in frequenza da 20 a 20.000 Hz):

$L_{ASmax} < 102$ dB
-------------------------

$L_{Acq} < 95$ dB
-------------------

3. All'interno dei suddetti locali con musica, sia al chiuso che all'aperto (di proprietà della ditta o in concessione in aree comunali e demaniali), dotati di impianto elettroacustico

potenzialmente in grado di superare i limiti di cui all'art.2 del suddetto DPCM, ai sensi dell'art.5 del suddetto DPCM, un tecnico competente in acustica procederà alla stesura di un **progetto acustico**, che prevederà:

**3.1 la taratura dell'impianto elettroacustico**, come misura obbligatoria, fissando i volumi sonori in modo certo mediante l'utilizzo di un limitatore digitale, il cui livello sarà tarato in modo tale da non superare i limiti di cui all'art.2 del DPCM nelle aree di ballo e musica, dotato di dispositivo antintrusione ai sensi dell'art.6 del DPCM, accessibile solo dal proprietario, in modo che vengano rispettati anche i limiti acustici in ambiente esterno di cui alla Zonizzazione acustica vigente;

**3.2 un sistema di abbattimento del rumore, attivo e/o passivo, che può essere scelto tra le seguenti due soluzioni (a, b) alternative tra di loro:**

**a)** un sistema di correzione attiva del rumore, installato secondo apposito Progetto Acustico capace di attenuare il rumore in ambiente esterno oggetto di tutela, e consentire il rispetto dei limiti acustici ambientali vigenti di cui alla zonizzazione acustica del territorio;

**b)** un sistema dotato di attrezzature insonorizzanti, quali barriere fonometriche fonoassorbenti certificate, fisse o mobili, tende e tappeti fonoassorbenti, in grado di limitare l'emissione acustica verso l'ambiente esterno e conseguire pertanto il rispetto dei limiti acustici ambientali vigenti di cui alla zonizzazione acustica del territorio.

**4 Ai fini dell'accertamento della regolarità dei locali**, gli agenti di Polizia Municipale verificheranno pertanto per l'attività con musica, la presenza di un progetto acustico comprendente:

- 1) Relazione fonometrica di descrizione e taratura dell'impianto elettroacustico dotato di limitatore digitale ai sensi dell'art.5 del DPCM 16/04/99 n.215, redatta da Tecnico Competente in Acustica;
- 2) Un sistema di abbattimento del rumore, alternativo tra quelli descritti ai punti 3.2 a) e 3.2 b), descritto anche come paragrafo a parte nella relazione fonometrica.

## **Art. 21**

### **Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, area mercato**

**1.** Le attività di manutenzione aree verdi, su suolo pubblico e area mercato, sono da intendersi a carattere temporaneo, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

**2.** Le attività di igiene del suolo, spazzamento meccanico delle strade, raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario essendo soggette alle specifiche del contratto di servizio.

**3.** L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 6:00 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

**4.** L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 19:00; nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre, l'uso dei suddetti macchinari è consentito dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30.

5. Nelle aree adibite a mercato, l'allestimento degli stand può avvenire a partire dalle ore 06:00, e l'area del mercato deve essere sgombrata entro le ore 17:00.

6. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte della Comune secondo le modalità descritte al Titolo VI del presente regolamento.

#### **Art.22**

#### **Tutela delle spiagge**

1. Le attività di gestione dell'arenile sono disciplinate dalla Legge Regionale del 29 novembre 2005, che individua ai sensi dell'art.1, che le attività e le opere consentite sul demanio Marittimo, possono essere esercitate ed autorizzate in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime. Detti piani, approvati dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, hanno il fine di dare una corretta ed organica sistemazione agli ambiti costituenti il Demanio Marittimo della Regione Siciliana. Il D.A. del 25 maggio 2006, indica le norme e le regole generali per la corretta applicazione della L.R. 15/2005.

Le delibere di G.M. 268/06 del 19-10-2006 e di C.C. n°68 del 19-12-2006 indicano le scelte che l'A.C. di S.Vito Lo Capo ha adottato in merito alla redazione del PUDM. (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo).

2. Al fine di provvedere la necessaria tutela, ma di considerare anche lo sviluppo delle attività turistiche, si classificheranno le seguenti aree di spiaggia come segue:

AREA FS - fronte di mare Spiaggia di San Vito lo Capo: **in classe acustica III;**

AREA FMI - fronte di mare , zona di Macari, Isolidda , Cala del Bove: **in classe acustica II;**

AREA FCF -fronte di mare, zona Cala Rossa - Faro - **in classe acustica II;**

AREA FT - fronte di mare - Tonnara del Secco - **in classe acustica II;**

AREA FP - fronte di mare zona di pre-riserva e R.N.O. dello Zingaro **in classe acustica I.**

Lo studio delle aree ha evidenziato un utilizzo del territorio demaniale fortemente influenzato dal carico turistico e dalla vicinanza delle strutture turistico ricettive. La zona della spiaggia di San Vito lo Capo è l'area maggiormente interessata dal carico antropico derivante dalle attività di balneazione, ancora oggi fortemente concentrata nel periodo che va da giugno ad agosto.

### **TITOLO V**

#### **CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

#### **Art. 23**

#### **Campo di applicazione**

Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, che vengono svolte nel territorio comunale.

**Art. 24**  
**Autorizzazioni in deroga.**  
**Cantieri mobili temporanei**

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, le attività rumorose di cui all'articolo 24 del presente regolamento possono essere svolte in deroga al rispetto dei limiti prescritti dal presente regolamento previa autorizzazione, fatte salve le altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata non superiore a 2 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, valutato su qualsiasi intervallo di un'ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del D.M. 16 marzo 1998.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire all'Amministrazione comunale di norma 30 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose. Copia dell'autorizzazione rilasciata sarà trasmessa per conoscenza all'A.R.P.A. a semplice mezzo fax ovvero PEC. L'Amministrazione comunale si riserva di concordare in sede di programmazione delle proprie attività o sulla base di un'apposita convenzione che una copia della domanda di autorizzazione in deroga, completa di tutti i suoi allegati, sia trasmessa anche ad A.R.P.A. per il parere di competenza.
5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; l'Amministrazione potrà richiedere ad integrazione della pratica la predisposizione di una documentazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista dal sopra citato Allegato.
6. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. L'Amministrazione può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
7. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 24 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie, e dotate di marchio CE. Le macchine e impianti non dotate di marchio CE dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose entro i limiti di legge, e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

## Art. 25

### Limiti di immissione sonora per deroghe cantieri temporanei

1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'articolo 24 del presente regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

➤ giorni feriali:

Leq = 70dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00;

Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;

Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00;

Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00;

➤ giorni prefestivi:

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8:00-12:00;

Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).

2. L'Amministrazione può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti di rumorosità e/o orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione l'Amministrazione può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A. e/o di personale qualificato, quale un tecnico competente in acustica; l'autorizzazione sarà rilasciata previa presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico (DOIMA) con indicate le opere di mitigazione sonora.

3. L'Amministrazione può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni

rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire all'amministratore la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate, previa istruttoria tecnico-amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, dal Dirigente del Settore competente del Comune.

## Art. 26

### Cantieri edili - orari e relative fasce di pertinenza

Le attività rumorose dei cantieri mobili temporanei autorizzati e non in deroga ai limiti di rumorosità, possono avvenire all'interno del territorio comunale nel rispetto dei seguenti limiti temporali a seconda della fascia di appartenenza su cui sorge il cantiere:

09:00 - 12:00 e 15:30 - 19:30 dal 01 Maggio al 31 Ottobre

08:00 - 12:00 e 14:00 - 20:00 dal 01 Novembre al 30 Aprile

L'attività edile può essere autorizzata solo previa presentazione di relazione tecnica di previsione di impatto acustico, che analizza caso per caso la presenza o meno di disturbo e/o la necessità di concedere deroga



**Art. 27**  
**Emergenze**

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga senza alcuna presentazione di domanda; sono considerati alla stessa stregua, i lavori di somma urgenza da effettuarsi anche all'interno di immobili pubblici e privati, da imputarsi a straordinaria o ordinaria manutenzione, non differibile nel tempo e che possa creare nocimento o pericolo immediato a cose e persone e che abbia carattere di brevità temporale, nell'esecuzione delle opere.

**TITOLO VI**

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

**Art. 28**

**Definizione di attività rumorosa temporanea**

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
- d) fuochi pirotecnici.

**Art. 29**

**Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporalità**

Ferme restando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 settembre 2002 numero 262 "Attuazione della direttiva 200/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", si citano ai soli fini esemplificativi;

*Macchine da giardino:* l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nel rispetto degli orari di cui all'art. 23 del presente regolamento. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente.

*Altoparlanti mobili:* l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali nel rispetto degli orari di cui al Regolamento comunale di Polizia Urbana.

*Cannoncini spaventapasseri:* l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

*Allarmi antifurto*: i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

L'uso di attrezzature, macchinari e/o impianti che propagano rumore in modo tale da arrecare disturbo e qui non espressamente citati dovranno attenersi a quanto disposto dal Regolamento comunale di Polizia Urbana.

## Art. 30

### **Attività rumorose temporanee per manifestazioni all'aperto e non, in luogo pubblico, feste popolari - Cous Cous Fest - deroghe**

#### **30.1 - Campo applicazione**

Ai fini del rispetto dei limiti di ambientali di rumorosità di cui al Piano di Classificazione acustica del Comune di San Vito, le attività rumorose temporanee esercitate dai pubblici esercizi e non, su tutto il territorio comunale, identificate alle successive lettere **a, b, c d**, dotate di impianto elettroacustico, dovranno disporre di:

- un limitatore digitale, e relativa taratura dell'impianto elettroacustico a cura di Tecnico Competente in Acustica;
- dei metodi di attenuazione del rumore, quali sistemi di correzione attiva del rumore verso l'ambiente esterno, oppure in alternativa elementi fonoassorbenti (tende, tappeti, barriere fisse o mobili), installati secondo apposito Progetto Acustico, capaci di attenuare il rumore in ambiente esterno oggetto di tutela e rispettare i limiti ambientali, certificato da perizia fonometrica di Tecnico Competente in Acustica.

Le tipologie di attività rumorose temporanee si identificano come segue:

#### *a) Karaoke*

attività musicale di intrattenimento con l'esecuzione dal vivo (live) di brani musicali pre-registrati da parte dei clienti e/o di intrattenitori, mediante l'ausilio di impianti Hi-Fi di proprietà o meno del p.e., che riproducono le basi sonore cantate, associato a proiettori (o altri sistemi) per la lettura del testo delle canzoni.

#### *b) Musica live/concertini*

attività musicale di intrattenimento eseguita mediante l'esibizione di artisti/cantanti che utilizzano impianti Hi-Fi e/o strumenti musicali di proprietà o meno del p.e.

#### *c) Musica con DJ/vocalist*

attività musicale di intrattenimento svolta con l'ausilio di impianti Hi-Fi e/o altro sistemi computerizzati, di proprietà o meno del p.e., mediante DISK JOCKEY (DJ) e/o intrattenitore (vocalist).

#### *d) Eventi e concerti LIVE su piazze o aree dedicate*

Sono intese le manifestazioni canore/spettacoli di vario genere realizzati su piazze o siti attrezzati, e soggetti all'autorizzazione di C.V.L.P.S. e non.

e) **Manifestazioni organizzate e patrocinate dal Comune** (Feste popolari, sagre, spettacoli di vario genere quali teatro in piazza, cabaret, tra cui il **Cous Cous Fest** svolto nel periodo estivo)

Le Attività musicali e non, stand espositivi, manifestazioni popolari autorizzate direttamente e/o patrocinate dal Comune, che vengono svolte sulle frazioni e/o piazze principali del comune con impianto elettroacustico di sonorizzazione, godono di automatica deroga ai limiti di rumorosità indicati dalla L.447/95 e dal D.P.C.M. 14/11/97.

### 30.2 - *Orario attività rumorose temporanee*

Per le attività a,b,c,d, di cui all'art.30 (Karaoke, Musica live/concertini, Intrattenimento con dj/vocalist, Concerti live/eventi, feste paesane, attività in zona arenile) con attività di intrattenimento musicale, sia al chiuso che all'aperto, di proprietà della ditta o in concessione comunale o demaniale, sono stabiliti orari delle esibizioni fino alle ore 02.00, purchè sia fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui agli articoli pertinenti precedenti (artt.16,17,18,19 20).

Le suddette attività in ogni caso non potranno avere inizio prima delle ore 16:00.

### 30.3 - **Autorizzazioni in Deroga ai limiti vigenti della zonizzazione acustica: documentazione da presentare esibire per attività rumorose temporanee**

I soggetti gestori degli esercizi pubblici, interessati a svolgere un evento musicale e/o di intrattenimento temporaneo, in deroga ai limiti acustici ambientali della Zonizzazione acustica vigente del territorio, e in deroga agli orari del presente regolamento, possono presentare **domanda di autorizzazione in deroga** per le attività rumorose in argomento, dandone preventiva comunicazione, di norma 20 giorni prima della data dell'evento, all'Ufficio comunale competente Ambiente e territorio, contenente le seguenti informazioni:

1. localizzazione del sito interessato;
2. tipologia di manifestazione e/o attività;
3. calendario delle manifestazioni e/o attività);
4. descrizione dell'impianto elettroacustico, del limitatore e del sistema di abbattimento del rumore (attivo o con elementi fonoassorbenti);
5. collocazioni delle casse ed il loro orientamento rispetto ai possibili ricettori;
6. condizioni di esercizio dell'attività (es. serramenti aperti, porta locale aperta, ecc.);
7. inquadramento acustico dell'area;
6. compilazione di una scheda di controllo/verifica con indicati tutti i punti precedenti, da presentare in caso di eventuale esame da parte della Polizia Locale durante le ispezioni.

Le domande saranno valutate dall'Amministrazione entro 20 giorni, termine entro il quale si rilascerà o meno la corrispondente autorizzazione in deroga all'evento.

## **Art. 31**

### **Spettacoli pirotecnici**

Gli spettacoli pirotecnici svolti in occasione di manifestazioni temporanee devono essere autorizzati previa richiesta di deroga al rispetto dei limiti di rumorosità riportati nel presente regolamento. La deroga previo esame dell'istanza viene rilasciata con le seguenti prescrizioni di orario:

- dalle ore 09:00 alle 12:00;
- dalle ore 16:00 alle 24:00;

con una durata massima della manifestazione pirotecnica di un'ora.  
Le manifestazioni pirotecniche temporanee autorizzate e/o patrocinate dalla Amministrazione comunale sono da intendersi già derogate al presente regolamento. Viene fatto salvo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Per le manifestazioni pirotecniche temporanee effettuate da privati, questi dovranno presentare entro 7 giorni dalla data prevista per la manifestazione, all'ufficio Territorio e Ambiente, richiesta di deroga ai limiti di rumorosità e copia della richiesta di "autorizzazione all'accensione di fuochi", depositata in questura ai sensi dell'Art. 57 R.D. 18.06.1931, n° 773 T.U.L.P.S.

#### **Art. 32**

##### **Disposizioni residue**

Per le attività di rumore temporanee non specificamente disciplinate nel presente Titolo VI, può essere richiesta la deroga ai limiti di rumorosità ai sensi dell'Art. 6 della Legge 447/95 mediante istanza allegando relazione tecnica di impatto acustico previsionale (DOIMA) con indicate le opere di mitigazione sonora da adottare per limitare il disturbo. L'autorizzazione è rilasciata, previa istruttoria tecnico-amministrativa, entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, dal Dirigente del Settore competente del Comune.

### **TITOLO VII**

#### **CONTROLLI - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

##### **Art. 33**

##### **Controlli**

##### **33.1- *Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche***

Le valutazioni di impatto acustico, le previsioni di clima acustico, le verifiche in opera dei parametri di cui al DPCM 5/12/1997, le valutazioni e le dichiarazioni di conformità per quanto riguarda le misurazioni fonometriche in ambiente esterno ed abitativo, devono essere effettuate da tecnico competente in acustica come definito dalla Legge 447/95 e s.m.i. e dal Dlgs 42/2017, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ENTECA.

##### **33.2 - *Controlli della regolarità dei locali con musica e/o attività rumorose***

In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale, tramite la Polizia Municipale, potrà effettuare verifiche e controlli atti ad accertare il possesso da parte dell'attività con musica, di:

- **(1)** Impianto elettroacustico dotato di limitatore digitale, e opere di mitigazione sonora quali i sistemi di correzione attiva del rumore, e in alternativa elementi fonoassorbenti (tende e tappeti, barriere fisse e mobili), corredati di Relazione fonometrica ai sensi degli artt. 4/5 del DPCM n. 215 del 16/04/1999 e art.8 L. 447/95, con all'interno capitoli a parte con descrizione della taratura del limitatore, e descrizione del sistema di abbattimento del rumore.

La verifica della condizione **(1)** di cui sopra garantirà il rispetto della normativa acustica vigente, per attività con musica a carattere continuativo durante tutto l'arco dell'anno;

Per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvarrà di personale della Polizia Municipale (con la possibile aggiunta di personale del Dipartimento Provinciale dell'ARPA, o di tecnici competenti in acustica).

### **Art. 34** **Sanzioni ed ordinanze**

**1.** Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della Legge n. 447/95, con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 20.000,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 1.000,00.

**2.** Le sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/95, vanno da € 1.000,00 a € 10.000,00, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli eventuali previsti nell'autorizzazione in deroga. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 2.000,00.

**3.** Per le previsioni di cui agli artt. 23 e 30, c. 2, del presente regolamento, il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 300,00.

**4.** La violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 e 20 del presente regolamento (locali con impianto elettroacustico) è punita ai sensi dell'art. 9 e 17 bis del T.U.L.P.S. R.D. 18.6.31 n. 773, con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 1.032,00.

**5.** Ulteriormente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la violazione dell'art. 30, punto 2, del presente regolamento (attività temporanee), è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

**6.** Ai sensi dell'art. 16, c. 2° della L. n. 689/81, la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in relazione al primo, secondo e terzo accertamento di violazione, da parte degli Organi di Polizia.

**7.** La violazione delle disposizioni di cui al punto 4 dell'art. 30 del presente regolamento, relativo alla omessa comunicazione e/o omessa integrazione della comunicazione, è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/00, con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

**8.** Ai sensi dell'art. 16, c. 2° della L. n. 689/81, la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

**9.** La violazione delle disposizioni di cui ai punti .5, .6 e .7 del presente articolo comporta l'inibizione dell'attività accessoria rilasciata in deroga.

**10.** La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 31 del presente regolamento, limitatamente alla trasmissione al Comune della copia dell'autorizzazione all'accensione di fuochi, è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

**11.** Ai sensi dell'art. 16, c. 2° della L. n. 689/81, la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

12. Nel caso in cui le sanzioni previste dai commi precedenti dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.
13. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Dirigente, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo se individuabile, oppure sospendere l'intera attività.
14. Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora, causa del disturbo oppure all'intera attività, se non individuabile la sorgente sonora.
16. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

### **Art. 35**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

Le norme del presente regolamento in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevalgono sugli altri regolamenti del Comune (Igiene e Sanità, Polizia Urbana) se in contrasto tra loro.

Il piano di Classificazione acustica del comune di San Vito Lo Capo individua sul territorio comunale l'elenco delle situazioni di cui all'art. 7 comma 1 della L. 447/95. (criticità acustiche).

In dipendenza di queste criticità, nel caso di superamento dei valori di attenzione, verrà adottato il piano di risanamento acustico come previsto all'art. 7 Linee Guida allegate al D.A. 196/2007.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della L. n. 447/95, D.P.C.M. n. 215/99, e L. n. 689/81.

Con determina dirigenziale del Settore competente sarà adottata la modulistica ed i relativi procedimenti connessi al presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dello Statuto Comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili del 3° e 5° Settore - Servizio Tecnico e P.M. in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del 2° Settore, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. e dell'art. 53 della L. n. 142/1990, recepita con L. R. n. 48/1991 e s. m. i.